

Parti

Ricorrente: Lombard Ingtatlan Lizing Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di risoluzione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») ⁽¹⁾ debba interpretarsi nel senso che essa include il caso in cui, nell'ambito di un contratto di leasing finanziario chiuso, il concedente il leasing (in prosieguo: il «concedente») non possa più pretendere dall'utilizzatore del leasing (in prosieguo: l'«utilizzatore») il pagamento del canone di leasing poiché il concedente ha risolto detto contratto a causa dell'inadempimento contrattuale dell'utilizzatore.
- 2) In caso di risposta affermativa, se il [concedente] possa legittimamente, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, ridurre la base imponibile, anche nell'ipotesi in cui il legislatore nazionale, ricorrendo alla possibilità contemplata dall'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA, non abbia permesso la riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Impugnazione proposta il 22 luglio 2016 dall'Holistic Innovation Institute, SLU avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 maggio 2016, causa T-468/14, Holistic Innovation Institute/Commissione

(Causa C-411/16 P)

(2016/C 364/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (rappresentante: J.J. Marín López, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 maggio 2016, nella causa T-468/14, Holistic Innovation Institute, SLU/Commissione, nei limiti in cui dichiara che il ricorso di annullamento avverso la decisione ARES (2014) 710158 della Commissione, del 13 marzo 2014, di escludere la ricorrente dalla partecipazione al progetto eDIGIREGION, è stato presentato tardivamente dinanzi al Tribunale.
- rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci sul merito del ricorso di annullamento proposto dalla Holistic Innovation Institute, SLU avverso la decisione ARES(2014)710158 della Commissione, del 13 marzo 2014, di escludere la ricorrente dalla partecipazione al progetto eDIGIREGION.
- annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 maggio 2016, nella causa T-468/14, Holistic Innovation Institute, SLU/Commissione, nei limiti in cui respinge il ricorso diretto al risarcimento del danno e, per contro, dichiarare che la Commissione è tenuta a risarcire la ricorrente nei termini indicati nel ricorso, oppure, in caso di accoglimento dei due precedenti capi delle conclusioni, rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci nuovamente sul ricorso della ricorrente diretto al risarcimento del danno.

Motivi e principali argomenti

1. Errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata non afferma che l'originale della domanda di annullamento della decisione impugnata, ricevuta nella Cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2014 (punto 29 della sentenza impugnata), è stato inviato il 2 giugno 2014 da Pozuelo de Alarcón (Madrid), dove è situata la sede sociale della ricorrente, a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione, in quanto, da un lato, afferma che l'originale della domanda non portava la firma autografa dell'avvocato, bensì una copia della stessa (punto 30), e, dall'altro, nega ogni efficacia giuridica all'originale della domanda firmato dall'avvocato per mezzo di un certificato digitale (punto 35).
3. Errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata, nel ritenere che la domanda di annullamento della ricorrente fosse stata proposta oltre il termine (punti 29, 34 e 35), viola il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva sancito all'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inteso alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'interpretazione del citato articolo 6, paragrafo 1.
4. La sentenza impugnata è viziata da errore di diritto in quanto respinge, ai punti 55, 59, 63 e 64 (in relazione ai danni economici) e ai punti 77 e 84 (in relazione ai danni morali) la domanda della ricorrente diretta al risarcimento del danno.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 4 agosto 2016 — Peter Nowak/Data Protection Commissioner

(Causa C-434/16)

(2016/C 364/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Peter Nowak

Resistente: Data Protection Commissioner

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le informazioni registrate nelle risposte o a titolo di risposte fornite da un candidato durante un esame professionale possano costituire dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE⁽¹⁾.
- 2) Qualora la risposta alla prima questione sia che tali informazioni possono costituire, in tutto o in parte, dati personali ai sensi della direttiva, quali fattori siano pertinenti nel determinare nei singoli casi se la prova d'esame costituisca dati personali, e quale peso debba essere conferito a tali fattori.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).